



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

ALLEGATO II

SCHEMA DI CAPITOLATO

Affidamento diretto del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e vaganti catturati nel territorio del Comune di Amatrice ("canile rifugio") e smaltimento in caso di decesso, anno 2024.

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1. Con la stipula della Convenzione il Canile si impegna a svolgere per il Comune di Amatrice il servizio di canile rifugio in conformità alle finalità perseguite dalla normativa vigente in materia. L’affidamento comprende il servizio di cura, custodia, mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale, nonché di smaltimento degli animali deceduti durante il periodo di custodia.
Il servizio si intende continuativo e comprende tutti i giorni feriali e festivi.

ART. 2 – CORRISPETTIVO

1. Per l’espletamento del servizio in oggetto il Comune si impegna a versare al Canile, a consuntivo trimestrale e su presentazione di apposita fattura, per ogni cane ospitato presso la struttura del Canile:
 - a) € _____, al netto del ribasso offerto del ____% oltre IVA, a titolo di rimborso spese giornaliero onnicomprensivo;
 - b) € _____, al netto del ribasso offerto del ____% oltre IVA, per lo smaltimento di ogni singola carcassa animale.
2. Il pagamento del corrispettivo pattuito in relazione all’incarico in oggetto verrà effettuato esclusivamente sul conto corrente dedicato, previamente comunicato dal Canile unitamente alle persone delegate ad operarvi.
3. In caso di variazione del conto corrente dedicato già indicato, il Canile provvederà a comunicare gli estremi identificativi del nuovo nei termini di legge nonché, negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. L’incarico in oggetto avrà validità a decorrere dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (salvo i casi di risoluzione disciplinati dal successivo art. 11), con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni alle medesime condizioni, a giudizio del Comune, mediante esplicito provvedimento.

ART. 4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune autorizza il ricovero dei cani randagi catturati nel proprio territorio. I ricoveri accertati in assenza della suddetta autorizzazione non potranno essere riferiti alla stipulanda Convenzione.

2. Il Canile dovrà fornire pronta reperibilità al numero di telefono prefissato onde poter garantire, al Comune e ad ogni autorità competente, supporto immediato in situazioni di emergenza.
3. Il Canile presenterà, con cadenza trimestrale, una nota al Comune dalla quale risulti quanto segue:
 - a) il numero dei cani presenti all'inizio della trimestralità di pertinenza;
 - b) la variazione in positivo e in negativo avvenuta durante il periodo (allegando le schede di adozione, i certificati di morte e il numero di cani entrati con rispettive date di ingresso);
 - c) la situazione finale del trimestre stesso;
 - d) la richiesta complessiva di rimborso spese determinata dalla quota giornaliera onnicomprensiva di € _____,___ oltre IVA, moltiplicata per il numero dei cani presenti nell'arco del trimestre (oltre le spese per l'eventuale smaltimento di cani deceduti, che è fissato in € _____,___ oltre IVA).

ART. 5 – ALIMENTAZIONE DEI CANI

1. L'alimentazione giornaliera dei cani dovrà prevedere l'approvvigionamento di cibo appropriato con somministrazione di almeno un pasto al giorno a tutti gli animali in custodia nonché il controllo costante degli abbeveratoi allo scopo di mantenere l'acqua sempre disponibile.
2. L'alimentazione di base dovrà essere di qualità media o superiore, di composizione bilanciata e in quantità adeguate alla taglia dei cani secondo le indicazioni del produttore o le prescrizioni del Medico Veterinario responsabile del Canile.

ART. 6 – GARANZIE PER LA TUTELA SANITARIA DEI CANI

1. Il Canile dovrà indicare il Medico Veterinario responsabile sanitario delle strutture.
2. Il Canile dovrà garantire la gestione della custodia dei cani con le seguenti prestazioni minime:
 - a) ricovero dei cani in box singoli o insieme ad altri cani compatibili per carattere e socializzazione, con spazi minimi non inferiori a quanto normativamente previsto;
 - b) pulizia ordinaria dei ricoveri e degli spazi comuni con frequenza almeno giornaliera;
 - c) pulizia straordinaria e disinfezione con frequenza almeno mensile;
 - d) isolamento e custodia degli animali catturati che si trovino nelle condizioni previste dalla normativa di riferimento;
 - e) assistenza veterinaria per vigilare ed intervenire a tutela della salute e del benessere degli animali (interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni, ecc.).

ART. 7 – REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E GESTIONALI

1. La struttura destinata ad ospitare gli animali dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali.
2. In particolare, il Canile:
 - a) deve possedere tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie alle finalità del servizio di canile rifugio;
 - b) deve essere in possesso di tutte le caratteristiche individuate dettagliatamente dalla normativa nazionale e regionale;
 - c) deve assicurare l'accesso alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23 della Legge Regionale n. 34/1997;

- d) deve garantire procedure che assicurino, a richiesta degli organi di controllo, informazioni su carico e scarico degli animali, scheda clinica di ogni animale e referti di morte sottoscritti dal responsabile sanitario;
 - e) deve prevedere l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno (l'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato al Comune ed alla A.S.L. di Rieti e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso del Canile);
 - f) deve disporre di un numero di operatori sufficiente in proporzione al numero degli animali ospitati ed alla tipologia della struttura;
 - g) deve garantire che il personale dipendente addetto alla custodia dei cani sia adeguatamente formato in materia di gestione degli animali.
3. Oltre all'espletamento di tutte le attività già indicate, il Canile si impegna a compiere tutti i possibili interventi (di nuova implementazione e/o accessori alle attività già definite e programmate) che dovessero palesarsi come necessari al fine di garantire il migliore perseguimento delle finalità individuate con la Convenzione e più in generale di tutela dei diritti degli animali seguiti.

ART. 8 – AFFIDAMENTO, ATTIVITÀ DI ADOZIONE, SOCIALIZZAZIONE E RACCORDO CON I VISITATORI

1. Il Canile, in collaborazione con il Comune, si impegna a:
- a) promuovere iniziative atte a sensibilizzare le adozioni di cani randagi per la prevenzione del randagismo e per un corretto rapporto uomo/animali;
 - b) concedere in adozione gratuita i cani presenti nel Canile a chi ne faccia richiesta, dandone comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario ed al Comune di provenienza;
 - c) non attuare alcuna forma di commercio, né cessioni temporanee in prova;
 - d) garantire l'apertura al pubblico a richiesta di eventuali adozioni;
 - e) fornire per ogni cane dato in affidamento il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari cui il cane è stato sottoposto;
 - f) assicurare la presenza del responsabile incaricato per le adozioni con orari proporzionati alle esigenze;
 - g) garantire la reperibilità per la consegna dei cani ai legittimi proprietari.
2. Inoltre, il Canile dovrà effettuare le seguenti attività:
- a) attività ricreative per i cani, comprendenti anche la garanzia di moto e socializzazione fra gli animali in spazi aperti mediante alternanza di gruppi tra loro compatibili;
 - b) attività di informazione ed assistenza ai cittadini interessati alle adozioni;

ART. 9 – DECESSO

1. In caso di decesso del cane, il Canile provvederà ad eliminare la carcassa, che dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente. Le spese per lo smaltimento graveranno sul Comune.

ART. 10 – REGISTRI

1. Il Canile sarà dotato di apposito Registro visionato a richiesta dal Comune, sul quale verranno annotate tutte le notizie ed i cambiamenti di stato dei cani catturati, con l'obbligo di trasmetterle all'Ente. I termini di compilazione e di registrazione degli animali dovrà essere quello previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Il Canile provvede alla tenuta ed al periodico aggiornamento dello schedario relativo agli affidi.

ART. 11 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le Parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della stipulanda Convenzione in qualunque momento in presenza delle seguenti situazioni:

- a) inosservanze delle disposizioni normative vigenti;
- b) reiterate inadempienze riguardo agli impegni assunti con la Convenzione;
- c) sopravvenuti mutamenti di carattere organizzativo.

2. In caso di risoluzione resta fermo l'impegno del Canile a garantire ad ogni modo la continuità nello svolgimento delle attività/interventi previsti in capo allo stesso e per un periodo di tempo necessario affinché il Comune possa provvedere al fine di evitare pregiudizio alla già raggiunta tutela degli animali.

ART. 12 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Canile dovrà essere dotato di apposita polizza Responsabilità Civile verso terzi con riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata del servizio.

ART. 13 – OSSERVANZA DELLE NORME

1. In riferimento allo svolgimento del servizio definito con la Convenzione, il Canile è tenuto alla rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia, e in particolare:

- a) Legge 14 agosto 1991, n. 281, "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*";
- b) Legge Regionale 12 ottobre 1997, n. 34, "*Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*";
- c) deliberazione di Giunta Regionale n. 43 del 29/01/2023, recante all'oggetto "*Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo*";
- d) tutte le altre disposizioni normative che in materia potranno essere emanate.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", il Canile assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta della Convenzione.

ART. 15 – IMPEGNI EX ART. 102 DEL D.LGS. 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

1. Ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici, il Canile si impegna a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse

- tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

ART. 16 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione trovano applicazione le norme vigenti.